

NOTIZIE INARCASSA

08 Giugno 2020

Gent. Colleghi

Sperando di farvi cosa gradita vi allego un aggiornamento circa informazioni utili correlate ad Inarcassa

IN EVIDENZA

EMERGENZA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DEGLI ISCRITTI – BONUS 600 EURO

E' stato pubblicato il 5 giugno 2020 il Decreto Ministeriale che ha definito le modalità di attribuzione dell'indennità di 600 euro per il mese di aprile 2020 a favore dei liberi professionisti iscritti alle Casse (DI 29 maggio 2020).

EROGAZIONE AUTOMATICA E TEMPORANEE PER I BENEFICIARI DELL'INDENNITA' DEL MESE DI MARZO

Ai beneficiari dell'indennità di marzo, a condizione che non siano diventati nel frattempo **pensionati**, il bonus verrà erogato **automaticamente**, senza la necessità di presentare una nuova domanda.

Gli associati che hanno l'esigenza di **modificare le coordinate di accredito** trasmesse in precedenza, devono inviare una PEC a **protocollo@pec.inarcassa.org**, con l'indicazione del nuovo IBAN, con oggetto "richiesta indennità mese di aprile" e chiamare il call center per segnalarlo.

I tempi di liquidazione del bonus saranno resi noti quanto prima.

NUOVI BENEFICIARI

I professionisti iscritti che **non hanno percepito l'indennità a marzo**, potranno inoltrare la domanda, per il mese di aprile, tramite Inarcassa On line, dall'8 giugno all' 8 luglio 2020, seguendo le istruzioni riportate di seguito nel paragrafo "COME FARE DOMANDA".

Possono accedere all'indennità del mese di aprile tutti i professionisti che siano **iscritti a Inarcassa** con decorrenza anteriore o uguale alla data del **23 febbraio 2020**, oppure che siano stati **cancellati** tra il **23 febbraio** ed il **30 aprile 2020**.

Hanno diritto all'indennità anche coloro che hanno presentato domanda di iscrizione ma il cui provvedimento sia in corso, se la **decorrenza** di iscrizione è anteriore o uguale al **23 febbraio 2020**.

Possono presentare la domanda anche i **titolari di pensione ai superstiti** (di reversibilità o indiretta). Sono invece esclusi i titolari di pensione diretta (vecchiaia, anzianità, invalidità, inabilità).

REQUISITI

Per l'indennità relativa al mese di aprile, il professionista deve dichiarare il "**reddito professionale**". E' stato **eliminato l'obbligo** di dichiarare il "reddito complessivo" previsto per il bonus del mese di marzo.

Possono beneficiare dell'indennità di 600 euro:

a) Professionisti iscritti in data anteriore al 1° gennaio 2019 che:

- nell'anno di imposta **2018** abbiano conseguito un **reddito professionale non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;**
- nell'anno di imposta **2018** abbiano conseguito un **reddito professionale compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro** e abbiano cessato o ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per **cessazione dell'attività** si intende la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso **tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020.**

Per **riduzione o sospensione dell'attività** lavorativa si intende una **comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019.** A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra ricavi e compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività.

b) Professionisti iscritti nel corso dell'anno 2019 ed entro il 23 febbraio 2020 che dichiarino di aver conseguito un reddito professionale non superiore a 50.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

REGIME FISCALE E INCUMULABILITA'

L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali e non è cumulabile con analoga indennità erogata da altri enti previdenziali e con quanto previsto dal Decreto Ministeriale (articolo 1, comma 5).

E' invece cumulabile con le [misure emanate da Inarcassa](#).

COME FARE DOMANDA

Professionisti che hanno percepito l'indennità di marzo - Coloro che hanno ricevuto l'indennità del mese di marzo non devono inoltrare domanda. L'indennità del mese di aprile sarà liquidata automaticamente da Inarcassa.

Professionisti che non hanno percepito l'indennità di marzo ma vogliono richiederla per il mese di aprile - L'istanza può essere presentata ad un solo ente previdenziale. Gli associati devono presentare la domanda **esclusivamente in via telematica** tramite Inarcassa On Line, accedendo alla propria area riservata dall' 8 giugno all' 8 luglio 2020.

Il modulo su Inarcassa On Line sarà accessibile, dalle ore 14 dell'8 giugno, dal menu "domande e certificati" alla voce **Domande** (riquadro "Aiuti economici") e si chiama 'Indennità una tantum liberi professionisti – art.44 DL 18/2020'. La **compilazione è semplice e guidata, prevede**

l'autocertificazione dei requisiti previdenziali e reddituali e la comunicazione dell'IBAN.

Occorre allegare copia del **documento d'identità** in corso di validità e del **codice fiscale** (file in formato pdf/jpeg/png di grandezza inferiore a 2 MB).

LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA'

Inarcassa procede alla verifica dei requisiti e provvede ad erogare l'indennità, rispettando strettamente il criterio cronologico di arrivo.

BONUS DI MAGGIO

L'erogazione dei bonus per il mese di maggio sarà disciplinata da un nuovo e diverso Decreto attuativo Interministeriale.

Per approfondimenti

<https://www.inarcassa.it/site/home/news/articolo8278.html>

DEROGA AL VERSAMENTO DEL MINIMO SOGGETTIVO – SCADENZA 31 LUGLIO

Fino al 31 luglio si può chiedere la deroga al versamento del contributo minimo soggettivo per l'anno 2020. Il Consiglio di Amministrazione **ha posticipato i termini** per inoltrare la richiesta – di norma in scadenza al 31 maggio - e consentire così agli associati una migliore valutazione sulle prospettive reddituali dell'anno in relazione all'emergenza sanitaria da Covid-19.

Per approfondimenti

<https://www.inarcassa.it/site/home/news/articolo8272.html>

COMPENSAZIONE DEI CREDITI CON F24

Dal 1° giugno sarà possibile utilizzare i crediti di imposta per il pagamento dei contributi dovuti a Inarcassa.

Si conclude così un lungo percorso, iniziato con la modifica dell'art. 10.5 del Regolamento Generale di Previdenza 2012 che ha introdotto il Modello F24 come strumento di pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti da professionisti **iscritti, non iscritti e società di ingegneria**.

Successivamente all'approvazione, da parte dei Ministeri vigilanti, della delibera adottata dal Comitato Nazionale dei Delegati è stato possibile attivare, con Agenzia delle Entrate, l'iter per regolamentare il servizio di riscossione, che si è concluso il 27 novembre 2019 con la stipula di una specifica convenzione.

La stessa Agenzia delle Entrate, con la **Risoluzione n. 22/E** del 12 maggio 2020, ha infine pubblicato

l'istituzione delle "causali contributo" da utilizzare nella compilazione del modello F24.

Per approfondimenti:

<https://www.inarcassa.it/site/home/newsletter/contenuti-speciali/articolo8266.html>

NOVITÀ IN MATERIA DI RISCATTI E RICONGIUNZIONI DAL 1° GENNAIO 2021

Con nota del 27/04/2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha approvato le modifiche al Regolamento Riscatti e Ricongiunzioni che il Comitato Nazionale dei Delegati aveva deliberato nell'adunanza del 28/02 e 01/03 2019.

Le novità principali riguardano i requisiti di accesso alla **ricongiunzione non onerosa** e il **calcolo della relativa quota** di pensione.

Nello specifico:

- a) la **ricongiunzione contributiva non onerosa dei periodi lavorativi anteriori al 2013** - come alternativa alla ricongiunzione retributiva onerosa – è permessa agli iscritti che alla data della domanda abbiano maturato almeno 15 anni di anzianità di iscrizione e contribuzione a Inarcassa;
- b) vengono introdotti **parametri specifici per il calcolo** della quota di pensione dei periodi ricongiunti con "metodo contributivo" per tener conto dei maggior oneri derivanti dalla reversibilità del trattamento ai superstiti.

Le modifiche entrano in vigore dal 1° gennaio 2021.

Per approfondimenti

<https://www.inarcassa.it/site/home/news/articolo8264.html>

Numeri e riferimenti utili

- Recupero codici Inarcassa On line - Card 800.016318
- RBM Salute 800.991775
- Assigeco – Polizza RC Professionale 800.978446
- Call Center 02.91979700
- Sito Inarcassa: www.inarcassa.it
- PEC di Inarcassa: protocollo@pec.inarcassa.org
- Banca Popolare di Sondrio, IBAN Contributi e/o sanzioni IT67X0569603211000060030X88

Cordialità

Arch. Luca Pregliasco